



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/29 DEL 6.7.2010

Oggetto: L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, art. 9 - Sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto. Individuazione codice di esenzione per le prestazioni sanitarie erogate a favore degli ex esposti all'amianto residenti in Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale premette che la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22, nel disciplinare le modalità e le procedure per l'adozione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ha stabilito, all'art. 9, che l'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le ASL della Sardegna, gli ex esposti all'amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto (comma 2) e che l'Assessore regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti all'amianto che possono beneficiare dei controlli sanitari (comma 3).

L'Assessore sottolinea che, per dare attuazione alle disposizioni di legge di cui al succitato art. 9, con Decreto assessoriale n. 25 del 21.11.2006 sono stati individuati, nella tabella A costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento, i settori di attività economica con possibile presenza di amianto in cui ricadono le categorie di ex esposti (lavoratori o ex lavoratori con una pregressa esposizione lavorativa ad amianto) che potrebbero beneficiare dei controlli sanitari con spese a carico dell'Amministrazione regionale. Tale tabella è stata successivamente integrata con Decreto assessoriale n. 64/2779 del 2.12.2009. Con appositi provvedimenti (per ultimo, con Determinazione dirigenziale n. 1096 del 21.12.2009) si è, inoltre, provveduto ad impegnare nell'apposito capitolo SC05.0116, UPB S05.01.005 del Bilancio regionale, CdR 00.12.01.04, a favore delle otto ASL della Sardegna, le somme necessarie per sottoporre gli ex esposti all'amianto residenti nella Regione ai suddetti controlli sanitari in forma gratuita per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22.

Si significa che tali prestazioni sanitarie rientrano nell'ambito dei Livelli Essenziali Assistenziali Aggiuntivi Regionali e vengono erogate in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale - dalle ASL della Sardegna agli ex esposti all'amianto residenti nella Regione iscritti nell'apposito registro degli ex esposti, con le modalità di cui al protocollo operativo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/29

DEL 6.7.2010

L'Assessore precisa che, per l'effettuazione di dette prestazioni sanitarie, le ASL potranno anche avvalersi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, delle Aziende Ospedaliere - Universitarie di Cagliari e Sassari e di altre strutture pubbliche ed equiparate, con le quali le stesse ASL abbiano definito appositi accordi, nonché di strutture private accreditate con le quali le ASL medesime abbiano stipulato appositi contratti, per l'erogazione delle prestazioni stesse. Precisa ancora l'Assessore che, in tal caso, le suddette Aziende e strutture renderanno e richiederanno il rimborso delle prestazioni effettuate esclusivamente alla ASL di residenza dell'ex esposto, in quanto le spese relative alle prestazioni per la sorveglianza sanitaria di cui trattasi vengono impegnate dalla Regione solo a favore delle ASL con riparto in base all'ultimo indice ufficiale ISTAT della popolazione risultante nel territorio di ciascuna ASL, come stabilito dai vigenti provvedimenti regionali.

L'Assessore prosegue evidenziando che risulta ora necessario, al fine di definire le modalità prescrittive e di rimborso delle prestazioni da effettuarsi nelle diverse strutture sanitarie, individuare, quale esenzione per condizione, un apposito codice alfanumerico di esenzione per le prestazioni sanitarie erogate a favore degli ex esposti all'amianto residenti in Sardegna, allo scopo di provvedere ai controlli sanitari previsti dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 22/2005.

A tal fine, verificata la "Tabella Codici Esenzione" di cui al "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi" in vigore a decorrere dall'1.1.2010 (nota assessoriale prot. n. 686 del 18.1.2010), l'Assessore propone alla Giunta - per la tipologia di esenzione per condizione relativa agli ex esposti ad amianto residenti in Sardegna cui erogare, in esenzione dalla partecipazione alla spesa, le prestazioni sanitarie in argomento per la loro sorveglianza sanitaria - l'individuazione del codice alfanumerico di esenzione "D06", da riportare negli appositi spazi del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) secondo le istruzioni diramate in materia di compilazione della ricetta, utilizzabile solo dai medici dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) e dai medici specialisti delle strutture ospedaliere e ambulatoriali delle ASL della Sardegna, nonché dai medici specialisti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari e delle Aziende Ospedaliere - Universitarie di Cagliari e Sassari con le quali le stesse ASL abbiano definito appositi accordi, per le prestazioni sanitarie e con le modalità di cui al protocollo operativo allegato.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di stabilire che, in applicazione del disposto dell'art. 9, comma 2, della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, le prestazioni sanitarie per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, elencate nel protocollo operativo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/29

DEL 6.7.2010

rientrano nell'ambito dei Livelli Essenziali Assistenziali Aggiuntivi Regionali e vengono erogate in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale (capitolo SC05.0116, UPB S05.01.005, CdR 00.12.01.04) - dalle ASL della Sardegna agli ex esposti all'amianto residenti nella Regione con una pregressa esposizione lavorativa ad amianto nei settori di attività economica individuati nella tabella A del Decreto dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 25 del 21.11.2006, così come integrata con Decreto assessoriale n. 64 del 2.12.2009, in ottemperanza al comma 3 dell'art. 9 testé citato, iscritti nell'apposito registro degli ex esposti con le procedure riportate nel suddetto protocollo operativo;

- di individuare il codice alfanumerico di esenzione "D06", quale esenzione per condizione, da riportare negli appositi spazi del ricettario del SSN, secondo le istruzioni diramate in materia di compilazione della ricetta, per le prestazioni sanitarie da erogare, con spese a carico dell'Amministrazione regionale, per la sorveglianza sanitaria dei suddetti ex esposti all'amianto, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. n. 22/2005, specificando che tale codice di esenzione è utilizzabile solo dai medici dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) e dai medici specialisti delle strutture ospedaliere e ambulatoriali delle ASL della Sardegna, nonché dai medici specialisti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari e delle Aziende Ospedaliere - Universitarie di Cagliari e Sassari con le quali le stesse ASL abbiano definito appositi accordi, per le prestazioni sanitarie e con le modalità di cui all'allegato protocollo operativo facente parte integrante del presente provvedimento. Conseguentemente dovrà essere aggiornato l'elenco delle esenzioni "Tabella Codici Esenzione" di cui al "Disciplinare Tecnico Flussi Informativi" in vigore a decorrere dall'1.1.2010.

I Direttori generali delle ASL della Sardegna, dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, delle Aziende Ospedaliere - Universitarie di Cagliari e Sassari dovranno garantire la massima divulgazione della presente deliberazione e dell'allegato protocollo operativo, nonché il corretto utilizzo del codice di esenzione individuato.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu